

Direttiva passaggi pedonali



Introduzione

La modifica apportata il 1. giugno 1994 all'articolo 6 dell'Ordinanza federale sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC), che ha abrogato l'obbligo del pedone di segnalare con un cenno manuale l'intenzione di attraversare il campo stradale, ha imposto un grado supplementare di severità nella valutazione delle strutture d'attraversamento.

La Norma svizzera VSS 40 241 "Traffico pedonale / passaggi pedonali", allestita dall'Unione dei professionisti svizzeri della strada, intende fornire alle autorità responsabili in materia un pratico strumento di valutazione delle strisce pedonali esistenti o previste in futuro. V'invitiamo pertanto di servirvi di quest'ausilio per esaminare le strisce pedonali del vostro Comune e di eseguire, se del caso, i necessari lavori di miglioria. Siamo convinti che, in tal modo, si darà un contributo importante a una migliore sicurezza del traffico, in particolare quello pedonale.

Criteri di valutazione e condizioni

a) Passaggi pedonali

Il passaggio pedonale non è semplicemente una demarcazione colorata (strisce gialle) da applicare sul manto stradale, ma una struttura fisica costruita in modo tale da permettere l'attraversamento della carreggiata con adeguate condizioni di sicurezza.

La legislazione federale sulla circolazione stradale impone l'osservanza di principi inderogabili a riguardo dell'adozione di misure e di strumenti legati al movimento di persone e di veicoli sulle arterie di circolazione.

I luoghi di attraversamento per i pedoni sulle strade sono determinati sulla base della rete viaria pedonale. In quest'ambito sono da determinare gli aiuti d'attraversamento e le misure a favore dei pedoni.

Il passaggio pedonale, oltre a concedere la precedenza ai pedoni, permette l'attraversamento della carreggiata allo stesso livello della medesima e in maniera raggruppata.

Per la valutazione dell'ordinamento di un passaggio pedonale sono utilizzate tre sfere d'influenza: "Pedoni", "traffico" e "installazione e circostanze stradali". Il processo di valutazione, determina se il passaggio pedonale è appropriato o se sono da prevedere altri aiuti per l'attraversamento.

- **Quantità di pedoni**
Essa esprime il numero di pedoni, per un'unità di tempo, in un luogo di attraversamento.

- **Quantità di veicoli**
Essa esprime il numero di veicoli, per un'unità di tempo, in un luogo di attraversamento.
- **Frequentazione del passaggio pedonale nel tempo**
 - Con più di 100 pedoni durante le 5 ore più cariche del giorno, non necessariamente consecutive, il passaggio pedonale è reputato di **frequentazione regolare**.
- **Categorie d'utilizzatori**
Con la composizione dei gruppi di pedoni sono date informazioni riguardo allo scopo della circolazione pedonale (tragitto scolastico, d'acquisto o per il tempo libero), al comportamento e all'esperienza nel traffico (differenti comportamenti tra bambini, persone anziane, disabili). E' quindi importante essere a conoscenza della vicinanza a un tragitto scolastico, a un istituto di cura o altri generatori di traffico.
- **Linea d'attraversamento ideale**
In base all'utilizzo pedonale lungo il tracciato stradale e lungo i loro bordi deve essere valutato se le necessità d'attraversamento sono distribuite in modo disperso o se sono raggruppate in un punto predefinito.
- **Isola centrale di protezione**
Di regola va prevista un'isola centrale di protezione, in particolare tra due o più corsie nello stesso senso di marcia.
- **Velocità**
Nelle situazioni in cui è segnalata una velocità superiore a 50 km/h, bisogna prevedere delle misure complementari o altre misure per la protezione dei pedoni.

L'esperienza e le statistiche dimostrano che non è con il moltiplicare la presenza di passaggi pedonali che si rende più sicura la circolazione. Infatti, appare più rispettoso dell'autonomia personale lasciare la libertà di movimento al singolo, non costringendolo a spostamenti macchinosi, visto come l'articolo 47 dell'ONC ordina l'utilizzo dei passaggi pedonali entro il raggio di 50 metri dal punto di attraversamento.

b) Attraversamenti pedonali con isola spartitraffico

Nei casi in cui sussiste una giustificata richiesta di attraversamento pedonale ma il traffico pedonale è sporadico, sulle strade cantonali all'interno delle località, può entrare in linea di conto la realizzazione d'isole spartitraffico che permettono l'attraversamento in due fasi a favore della sicurezza dei pedoni, ma senza concedere loro la precedenza. Queste strutture d'attraversamento devono soddisfare i requisiti minimi fissati dalla citata Norma VSS 40 241, salvo la frequenza minima di pedoni.